

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Sotto-Sezione del PIAO 2026-2028
"Piano triennale dei fabbisogni di personale"
Verbale n.2 del 13.03.2026

Vista l'istanza con la quale si richiede il parere in merito all'aggiornamento della Sezione 3 del PIAO, e in particolare la Sotto-Sezione " Piano triennale dei fabbisogni di personale", l'organo di revisione

Premesso

- che l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che per assicurare la qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato "PIAO", nel rispetto delle vigenti discipline di settore;

-il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

-che in data 30 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso da parte degli Enti con meno di 50 dipendenti;

Visto

la Sezione del PIAO "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO" e in particolare la sotto sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" predisposta dal Comune di Parella;

Dato atto

- che è stato rispettato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028;
-che la spesa prevista nel Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 è, per ciascuna annualità, contenuta nei limiti della spesa media impegnata per il personale nel periodo 2011 – 2013, ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 557-quater della legge n. 296/2006 così come modificato dall'art. 16, comma 1, del D.L. n. 113/2016;

Visti

- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 1, commi 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno "assicurano la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche amministrative".
- il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28/06/2019 relativo alle nuove limitazioni in materia di reclutamento di personale e la relativa circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Interno del 08/06/2020;

Preso atto della stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale:

ANNO 2026: sostituzione del personale di cui è prevista o sopravvenuta la cessazione con analoghi profili professionali così come determinati in dotazione organica (nei limiti della dotazione finanziaria derivante dalla cessazione intervenuta); in particolare si prevede la sostituzione del dipendente Istruttore profilo professionale tecnico con altro dipendente part-time. Tale figura potrà eventualmente essere ricoperta anche mediante convenzione con altro Ente o incarico a scavalco ex art. 1, comma 557, Legge 311/2004, o altre disposizioni di legge, nel rispetto dei relativi limiti di spesa previsti dalle norme vigenti.

ANNO 2027: sostituzione del personale di cui è prevista o sopravvenuta la cessazione con analoghi profili professionali così come determinati in dotazione organica (nei limiti della dotazione finanziaria derivante dalla cessazione intervenuta); mantenimento personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato;

ANNO 2028: sostituzione del personale di cui è prevista o sopravvenuta la cessazione con analoghi profili professionali così come determinati in dotazione organica (nei limiti della dotazione finanziaria derivante dalla cessazione intervenuta); mantenimento del personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato.

Sono altresì autorizzati gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 e art. 14 CCNL del 22.01.2004. L'ente si è riservato e si riserva la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento all'eventuale incremento delle possibilità di spesa.

Rimane vigente la possibilità di attivare i contratti a termine che dovessero rendersi necessari secondo le indicazioni che verranno stabilite all'occorrenza e nei limiti consentiti dalle norme tempo per tempo vigenti, da attivare, in attuazione del disposto dell'art. 4, c.1 lett. b) del D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013, esclusivamente per rispondere alle esigenze di carattere temporaneo (quali ad esempio sostituzione di maternità, lunga malattia) o eccezionali (quali situazioni di emergenza, pericolo, incolumità) e comunque nei limiti della capacità finanziaria dell'Ente e della normativa di tempo in tempo vigente.

Considerato

Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 26,82%

- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 29,50% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 33,50%;

- Il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del D.M. 17.03.2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2026-2028, sulla base dei dati del rendiconto 2024, di € 9.841,89, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della Tabella 1 del decreto, di € 108.292,81 (spesa di personale 2024 pari a €. 98.450,92 + 9.841,89);
- la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del comune per l'anno 2026, ammonta pertanto conclusivamente ad € 9.841,89, portando a individuare la soglia di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2026, secondo le percentuali della richiamata Tabella 1, in un importo insuperabile di € 108.292,81.
- che per il triennio 2026-2028 viene rispettato il limite previsto dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006;
- che per il triennio 2026-2028 viene rispettato il limite previsto dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010;

Tutto ciò premesso

ESPRIME

parere favorevole in relazione alla Sotto-Sezione del PIAO 2026-2028, "Piano triennale dei fabbisogni di personale", così come aggiornata.

Parella, 13.03.2026

IL REVISORE DEI CONTI

Ornello Bixio